



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/07/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

MADDALO FRANCESCO, Presidente
PERINI LORENZO, Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice

in data 14/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 521/2021 depositato il 04/10/2021

proposto da

Cavalli Elettroerosioni S.a.s. Di Cavalli Arturo E C. - 01690320989

Difeso da

Mario Araneo - RNAMRA77E14L738F
Michele Spalla - SPLMHL73D18F205L

Rappresentato da Arturo Cavalli - CVLRTR55R22H598D

Rappresentante difeso da

Mario Araneo - RNAMRA77E14L738F
Michele Spalla - SPLMHL73D18F205L

ed elettivamente domiciliato presso avv.marioaraneo@pec.giuffre.it

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia

elettivamente domiciliato presso dogane.brescia@pec.adm.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 22189 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2010

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: annullare il provvedimento di diniego

Resistente: rigettare il ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

RGR N. 521/2021 CAVALLI ELETTOEROSIONI SAS DI CAVALLI ARTURO & C.

Trattasi di ricorso avverso il diniego del rimborso prot. 22189/RU del 14.05.2021 emesso dall'Agenzia delle Dogane di Brescia e dei Monopoli avente ad oggetto l'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, abrogata in Italia nel 31/12/2011 a seguito della direttiva europea 2008/118/CE.

Fatto: la Società Cavalli Elettroerosioni S.A.S. di Arturo Cavalli & C. nel corso dell'anno 2010, dichiara di aver versato l'importo complessivo di € 2.599,00 quale addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. La ricorrente dichiara di aver stipulato a tale riguardo un contratto di fornitura dell'energia elettrica con l'operatore ESPERIA SPA., fornitore fallito in data 26.01.2017. In considerazione dello stato di fallimento del proprio fornitore, la ricorrente rappresenta di aver provveduto in data 09.04.2020 alla trasmissione di una diffida alla ESPERIA SPA, intimando la ripetizione delle somme indebitamente erogate. Tale diffida non perveniva al destinatario in quanto lo stesso risultava essere fallito. Pertanto, in data 8.05.2020, la ricorrente ha inoltrato l'istanza direttamente alla Direzione Regionale della Lombardia.

L'Ufficio si oppone al rimborso per tardività in quanto lo stesso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

Secondo il ricorrente, la norma differenzia le procedure a seconda del soggetto proponente l'istanza e della circostanza che vi sia stato o no esercizio del diritto di rivalsa. In quest'ottica, il fornitore che non abbia traslato l'imposta indebitamente pagata, in via di rivalsa, sarà legittimato a richiedere il rimborso all'Amministrazione competente, nel termine di decadenza biennale di cui al co 2, art. 14 T.U.A., decorrente "dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato". Viceversa, il fornitore che abbia esercitato la rivalsa sul consumatore, non sarà legittimato ad agire ai fini del rimborso nei confronti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 29 T.U.A., determinandosi in caso contrario un indebito arricchimento. Per converso, in caso di esercizio del diritto di rivalsa, il consumatore, inciso dal peso

economico del tributo, potrà chiedere al fornitore la ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 Cod. Civ. nel termine di prescrizione decennale. In tale ultima ipotesi, qualora, all'esito di un procedimento giurisdizionale, il fornitore sia effettivamente condannato a restituire quanto sia stato oggetto di rivalsa, l'art. 14, co 4 T.U.A. prevede a suo favore una sorta di remissione nei termini per presentare a sua volta istanza di rimborso all'Erario, nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebitato direttamente nei confronti del fornitore; "salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorché alleggi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)" [Cass. 27099/2019].

La Corte, così come richiamato dal ricorrente, evidenzia che la Corte di Giustizia dell'Ue [tra le tante CGUE, Causa C-30/02; CGUE, Causa C-564/15; CGUE, Causa C-35/05 ecc ecc.] ha esplicitato che agli Stati membri non è consentito strutturare le modalità procedurali di tali azioni in modo tale da renderne l'esercizio eccessivamente difficile o praticamente impossibile (c.d. principio di effettività). Tale principio è stato declinato dalla giurisprudenza sopra citata, riconoscendo in capo all'utente finale, inciso dall'onere economico del tributo assolto in via di rivalsa, una legittimazione straordinaria ad agire nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ove l'ordinaria azione nei confronti del fornitore si riveli "impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore [...] come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore".

Secondo la Corte, l'applicazione del termine biennale di cui al citato art. 14, co 2, T.U.A. deve intendersi circoscritta alla sola ipotesi, estranea al caso di specie, in cui a proporre l'istanza sia il fornitore, in qualità di soggetto passivo dell'imposta, mentre il consumatore finale è ragionevolmente indotto a fare affidamento sul termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato esperibile ai sensi dell'art. 2033 Cod. Civ. nei confronti del soggetto passivo.

La Corte, considerato il fallimento del fornitore che inibisce le azioni individuali dei singoli creditori per effetto del principio della par condicio creditorum, per quanto sopra, ritiene corretto l'operato del ricorrente che ha agito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria nel termine ordinario di prescrizione decennale. Il fatto che l'Agenzia delle Dogane sarebbe competente solo per forniture superiori ad un certo potenziale di KW, mentre per forniture inferiori sarebbero competenti i soli enti locali, secondo la Corte confligge con il principio di effettività sopra richiamato, secondo il quale agli Stati membri non è consentito strutturare le modalità procedurali

di tali azioni in modo tale da renderne l'esercizio eccessivamente difficile o praticamente impossibile. Considerata la complessità della procedura in oggetto, si ritiene equo compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.